



COMUNE DI SASSARI

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): MODIFICA ARTICOLO 17 (RIDUZIONI) PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE CHE ABBIANO AVVIATO IL COMPOSTAGGIO DEGLI SCARTI ORGANICI -

Sessione straord. urgente convocazione prima seduta pubblica

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di dicembre

in Sassari e nella sala delle adunanze del Consiglio previ avvisi, diramati a termini di regolamento, si è riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
Alivesi Manuel	P	-	Di Guardo Grazia Rita	P	-	Panu Antonio	P	-
Andria Mariolino	P	-	Fundoni Carla	P	-	Pinna Fabio	P	-
Bisail Marco	P	-	Gavini Giambattista	P	-	Posadinu Teresa G.	P	-
Brianda Mariano G. A.	-	A	Ginesu Francesco	P	-	Profili Gian Carlo	P	-
Campus Gian Vittorio (Sindaco)	P	-	Luisi Christian	P	-	Rizzu Massimo	P	-
Carta Pasquale Antonio	P	-	Manca Marco	P	-	Serra Gian Carlo	P	-
Deiana Daniele	P	-	Masala Giuseppe	P	-	Sias Federico	P	-
Deiana Giuseppe	P	-	Mascia Giuseppe	P	-	Sini Enrico	P	-
De Martis Sofia	P	-	Masia Giovanni A. A.	P	-	Toschi Pilo Sebastiano	P	-
Demurtas Pietro	P	-	Murru Maurilio	P	-	Useri Laura	P	-
Desole Andrea	P	-	Orunesu Virginia Lucia	P	-	Ventura Giommaria	P	-
Dettori Marco	P	-	Palopoli Giuseppe	P	-			

Sono presenti le Assessori: Arru, Corda, Lugliè e Masala gli Assessori: Lucchi, Mulas, Sardara e Sassu.

È assente l'Assessore Meazza.

PRESIDENTE

Dott. Maurilio Murru

SEGRETARIO

Dott. Antonino Puledda

In continuazione di seduta il Presidente, posto in trattazione l'argomento in oggetto, cede la parola all'assessore al bilancio e tributi Sardara.

L'Assessore al bilancio e tributi Sardara illustra la proposta di deliberazione al Consiglio.

Il Presidente apre la fase del dibattito.

Intervengono: il consigliere Pinna e il consigliere Giuseppe Deiana.

Per il contenuto dell'illustrazione e della discussione, si rinvia alla registrazione su supporto informatico che costituisce documentazione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Il Presidente, chiusa la fase della discussione apre la fase delle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Pinna, svolto un breve intervento, annuncia il voto favorevole del Partito Democratico.

Il Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire per dichiarazione di voto, invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 13643 in data 29 novembre 2019 di cui all'oggetto, presentata dall'Assessore al bilancio e tributi;

CONSIDERATO che la IUC, istituita con la legge del 27 dicembre 2013, n. 147, si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i Servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PREMESSO che, con deliberazione del Commissario straordinario n. 6 del 9 aprile 2014, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), successivamente modificato, da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 22.1.2019;

DATO ATTO che i regolamenti sono approvati o modificati con deliberazione del Consiglio comunale non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 3.4.2006 e ss.mm. e ii., "Norme in materia ambientale", dove vengono indicate le azioni e le iniziative volte a ridurre la produzione dei rifiuti e a salvaguardare l'ambiente, in particolare le azioni rivolte alla pratica dell'autocompostaggio al fine di perseguire modelli comportamentali volti allo sviluppo sempre più sostenibile del territorio e dell'ambiente;

RICHIAMATO il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 30.4.2019, ed in particolare il titolo V articolo 5.2 "Norme volte alla riduzione della produzione di rifiuti e alla salvaguardia dell'ambiente";

CONSIDERATO che a seguito della citata disposizione regolamentare si rende necessario modificare il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale all'articolo 17 (Riduzioni) comma 1 lettera g). dove sono previste riduzioni come di seguito indicato: "sulla sola parte variabile della tariffa per le utenze domestiche dei residenti che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici, limitatamente alle sole zone in cui non è stato attivato il servizio di raccolta degli stessi, subordinando tale riduzione alla verifica presso il Settore ambiente e verde pubblico. Nelle

medesime zone la riduzione viene riconosciuta anche alle utenze non domestiche, potenzialmente produttive di rifiuti organici, che effettuino il compostaggio, adeguatamente documentato e verificato dai competenti Uffici e rientranti nelle seguenti categorie: 07 Alberghi con ristorante – 22 Ristoranti, trattorie, pizzerie – 23 Mense, birrerie, amburgherie – 27 Ortofrutta”;

RITENUTO opportuno prevedere che le riduzioni riconosciute a favore di tale categoria di utenze vengano finanziate nell'ambito del piano finanziario del servizio; ACCERTATO pertanto che si rende necessario modificare il testo del citato articolo 17 come di seguito esposto:

- al comma 3 sostituire la lettera g) con il seguente testo:

“g) riduzione sulla parte variabile della tariffa per utenze domestiche e non domestiche che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici. La pratica dell'autocompostaggio domestico è svolta:

1) su base prescrittiva e in base ad ambiti territoriali stabiliti dall'Amministrazione comunale;

2) su base volontaria da parte dell'utenza.

I criteri riferiti alla percentuale di riduzione dei costi nelle zone interessate e l'elenco degli utenti compostatori sono definiti dal Settore ambiente come da Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Con cadenza annuale, contestualmente alla redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e all'elaborazione tariffaria annuale, il Settore ambiente comunica al Settore tributi l'elenco degli utenti interessati non assoggettati al pagamento della quota parte di servizio relativo alla gestione della frazione organica del rifiuto (costo di acquisizione del servizio e di trattamento).

La percentuale di riduzione di cui al punto 1 sarà determinata annualmente con la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione delle tariffe per l'anno di competenza, sulla base dell'effettiva riduzione dei costi derivante dall'attivazione dell'autocompostaggio domestico, quantificata per l'anno di competenza dal Settore ambiente.

Per la pratica di compostaggio svolta su base volontaria e di cui al punto 2, il Settore ambiente, in caso di positivo accoglimento dell'istanza dell'utente, provvederà ad iscrivere l'utenza all'albo comunale dei compostatori e a darne comunicazione al Settore tributi al fine di riconoscere all'utenza medesima la riduzione tariffaria. La percentuale di riduzione di cui al punto 2 sarà determinata annualmente con la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione delle tariffe per l'anno di competenza, su proposta del Settore tributi.

In caso di trasmissione dei citati elenchi da parte del Settore ambiente oltre i termini di elaborazione della lista principale annuale la riduzione in oggetto e l'importo relativo saranno applicati nella successiva emissione della lista principale.

In caso di mancata trasmissione dei dati da parte del Settore ambiente, il Settore tributi proporrà in sede di deliberazione delle tariffe annuali, l'applicazione della tariffa sulla base di quanto già inserito nella propria banca dati tributaria”;

EVIDENZIATO nella tavola seguente il confronto tra il testo dell'articolo 17 vigente e il testo da approvare a seguito delle modifiche apportate

Testo vigente (articolo 17)	Testo modificato (articolo 17)
<p style="text-align: center;">Articolo 17 Riduzioni</p> <p>Il Comune riconosce annualmente con apposita deliberazione le seguenti riduzioni:</p> <p>a) per l'abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo fino al 30% della tariffa;</p> <p>b) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente fino al 30% della tariffa, qualora l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare, e fino al 50% della tariffa qualora l'utilizzo non superi i 90 giorni nel corso dell'anno solare e che le predette condizioni risultino dalla licenza o altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;</p> <p>c) per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero, fino al 30% della tariffa;</p> <p>d) per fabbricati rurali ad uso abitativo fino al 30% della tariffa;</p> <p>e) nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40%;</p> <p>f) alle utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostrino di aver avviato gli stessi al recupero, è applicata una riduzione fino al 40% della parte variabile della tariffa. Tale riduzione è concessa a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione a cura del soggetto interessato. La riduzione è commisurata all'importo della fattura presentata dal soggetto richiedente che deve essere di un importo pari almeno al 40% di quanto dovuto per la corrispondente annualità;</p> <p>g) sulla sola parte variabile della tariffa per le utenze domestiche dei residenti che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici, limitatamente alle sole zone in cui non è stato attivato il servizio di raccolta degli stessi, subordinando tale riduzione alla verifica presso il Settore Ambiente e Verde Pubblico. Nelle medesime zone la riduzione viene riconosciuta anche alle utenze non domestiche, potenzialmente produttive di rifiuti organici, che effettuino il compostaggio, adeguatamente documentato e verificato dai competenti uffici e rientranti nelle seguenti categorie: 07 Alberghi con ristorante – 22</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17 Riduzioni</p> <p>Il Comune riconosce annualmente con apposita deliberazione le seguenti riduzioni:</p> <p>a) per l'abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo fino al 30% della tariffa;</p> <p>b) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente fino al 30% della tariffa, qualora l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare, e fino al 50% della tariffa qualora l'utilizzo non superi i 90 giorni nel corso dell'anno solare e che le predette condizioni risultino dalla licenza o altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;</p> <p>c) per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero, fino al 30% della tariffa;</p> <p>d) per fabbricati rurali ad uso abitativo fino al 30% della tariffa;</p> <p>e) nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40%;</p> <p>f) alle utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostrino di aver avviato gli stessi al recupero, è applicata una riduzione fino al 40% della parte variabile della tariffa. Tale riduzione è concessa a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione a cura del soggetto interessato. La riduzione è commisurata all'importo della fattura presentata dal soggetto richiedente che deve essere di un importo pari almeno al 40% di quanto dovuto per la corrispondente annualità;</p> <p>g) riduzione sulla parte variabile della tariffa per utenze domestiche e non domestiche che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici. La pratica dell'autocompostaggio domestico è svolta:</p> <p>1) su base prescrittiva e in base ad ambiti territoriali stabiliti dall'Amministrazione comunale;</p> <p>2) su base volontaria da parte dell'utenza.</p> <p>I criteri riferiti alla percentuale di riduzione dei costi nelle zone interessate e l'elenco degli utenti compostatori sono definiti dal Settore ambiente come da Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>Con cadenza annuale, contestualmente alla redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e all'elaborazione tariffaria annuale, il Settore ambiente comunica al Settore tributi l'elenco degli utenti interessati non assoggettati al pagamento della quota parte di servizio relativo alla gestione della frazione organica del rifiuto (costo di acquisizione del servizio e di trattamento). La</p>

<p>Ristoranti, trattorie, pizzerie – 23 Mense, birrerie, amburgherie – 27 Ortofrutta”;</p> <p>h) sulla sola parte variabile della tariffa è applicata una riduzione per le utenze non domestiche esercenti attività agricole e florovivaistiche che praticino il compostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose. La riduzione è applicata previa presentazione, da parte delle utenze interessate, della documentazione attestante il possesso delle adeguate attrezzature per il compostaggio e la loro installazione a norma di legge. Tale riduzione è concessa a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante la produzione di compost in modo continuativo e non occasionale, a cura del soggetto interessato, fatta salva ogni verifica da parte dei competenti uffici.</p> <p>Le riduzioni di cui al comma 1 sono ricomprese all'interno del Piano Economico Finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e ripartito tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche.</p> <p>Il Comune riconosce ulteriori riduzioni a favore delle seguenti categorie di utenza:</p> <p>a) utenze domestiche costituite da persone assistite economicamente dal Comune e in stato di estrema povertà accertata dai servizi sociali;</p> <p>b) utenze non domestiche che occupano locali destinati principalmente ad attività volontarie di carattere socio-assistenziale tendenti alla riduzione dei bisogni materiali primari di persone in stato di povertà estrema;</p> <p>c) utenze non domestiche occupanti immobili destinati alle attività rivolte alla formazione ed all'assistenza spirituale e religiosa della persona ed alle attività a questa comunque connesse;</p> <p>d) utenze non domestiche che occupano locali destinati ad attività volontarie di aggregazione sociale a favore dei soggetti bisognosi. Tali utenze devono essere occupate da associazioni iscritte nel Registro generale del volontariato della Regione Sardegna, istituito in applicazione della L. R. n. 39 del 13/09/1993, limitando il beneficio al Settore sociale, sezione "assistenza sociale".</p> <p>Le riduzioni di cui al comma 3 sono finanziate dalla fiscalità generale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio dando priorità alle utenze di cui alla lettera a), di seguito alle</p>	<p>percentuale di riduzione di cui al punto 1 sarà determinata annualmente con la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione delle tariffe per l'anno di competenza, sulla base dell'effettiva riduzione dei costi derivante dall'attivazione dell'autocompostaggio domestico, quantificata per l'anno di competenza dal Settore ambiente.</p> <p>Per la pratica di compostaggio svolta su base volontaria e di cui al punto 2, il Settore ambiente, in caso di positivo accoglimento dell'istanza dell'utente, provvederà ad iscrivere l'utenza all'albo comunale dei compostatori e a darne comunicazione al Settore tributi al fine di riconoscere all'utenza medesima la riduzione tariffaria. La percentuale di riduzione di cui al punto 2 sarà determinata annualmente con la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione delle tariffe per l'anno di competenza, su proposta del Settore tributi.</p> <p>In caso di trasmissione dei citati elenchi da parte del Settore ambiente oltre i termini di elaborazione della lista principale annuale la riduzione in oggetto e l'importo relativo saranno applicati nella successiva emissione della lista principale.</p> <p>In caso di mancata trasmissione dei dati da parte del Settore ambiente, il Settore tributi proporrà in sede di deliberazione delle tariffe annuali, l'applicazione della tariffa sulla base di quanto già inserito nella propria banca dati tributaria.</p> <p>h) sulla sola parte variabile della tariffa è applicata una riduzione per le utenze non domestiche esercenti attività agricole e florovivaistiche che praticino il compostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose. La riduzione è applicata previa presentazione, da parte delle utenze interessate, della documentazione attestante il possesso delle adeguate attrezzature per il compostaggio e la loro installazione a norma di legge. Tale riduzione è concessa a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante la produzione di compost in modo continuativo e non occasionale, a cura del soggetto interessato, fatta salva ogni verifica da parte dei competenti uffici.</p> <p>Le riduzioni di cui al comma 1 sono ricomprese all'interno del Piano tariffario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e ripartito tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche.</p> <p>Il Comune riconosce ulteriori riduzioni a favore delle seguenti categorie di utenza:</p> <p>a) utenze domestiche costituite da nuclei familiari che occupino un immobile a titolo di abitazione e risultino inserite, nei dodici mesi precedenti la formazione della lista di carico del tributo, negli elenchi dei beneficiari di sussidi economici del Comune nell'ambito di misure – nazionali, regionali o comunali – finalizzate al contrasto della povertà e all'inclusione sociale, con certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente)</p>
---	---

<p>utenze di cui alla lettera b), c) e infine alle utenze di cui alla lettera d).</p> <p>Qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste fino all'importo massimo, si procederà ad una decurtazione percentuale in proporzione al beneficio ammissibile.</p> <p>Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili e sono concesse a richiesta degli interessati a condizione che i richiedenti dimostrino di averne diritto con esibizione di prove documentali, valgono per l'anno in corso e non sono retroattive per gli anni passati. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex articolo 46 e articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, esclusivamente se relative a documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, che siano già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.</p>	<p>non superiore a Euro 3.000,00. L'individuazione dei destinatari dell'agevolazione è effettuata dagli uffici sulla base degli elenchi di cui al precedente comma, senza necessità di apposita richiesta da parte degli interessati. La riduzione è concessa anche se l'intestatario dell'utenza è un soggetto diverso da quello che possiede i requisiti purchè risulti anagraficamente residente nello stesso nucleo familiare. La riduzione è subordinata alla regolare iscrizione dell'utenza per la TARI (Tassa Rifiuti).</p> <p>b) utenze non domestiche che occupano locali destinati principalmente ad attività volontarie di carattere socio-assistenziale tendenti alla riduzione dei bisogni materiali primari di persone in stato di povertà estrema;</p> <p>c) utenze non domestiche occupanti immobili destinati alle attività rivolte alla formazione ed all'assistenza spirituale e religiosa della persona ed alle attività a questa comunque connesse;</p> <p>d) utenze non domestiche che occupano locali destinati ad attività volontarie di aggregazione sociale a favore dei soggetti bisognosi. Tali utenze devono essere occupate da associazioni iscritte nel Registro generale del volontariato della Regione Sardegna, istituito in applicazione della L. R. n. 39 del 13/09/1993, limitando il beneficio al Settore sociale, sezione "assistenza sociale".</p> <p>Le riduzioni di cui al comma 3 lettera a) sono ricomprese all'interno del Piano tariffario; le riduzioni di cui alle lettere b) c) d) sono finanziate dalla fiscalità generale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio dando priorità alle utenze di cui alla lettera b), c) e infine alle utenze di cui alla lettera d).</p> <p>Qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste fino all'importo massimo, si procederà ad una decurtazione percentuale in proporzione al beneficio ammissibile.</p> <p>Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili e sono concesse a richiesta degli interessati a condizione che i richiedenti dimostrino di averne diritto con esibizione di prove documentali, valgono per l'anno in corso e non sono retroattive per gli anni passati. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex articolo 46 e articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, esclusivamente se relative a documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, che siano già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.</p>
--	---

VISTI:

- il parere favorevole espresso dal collegio dei Revisori dei conti in data 9.12.2019;
- il parere favorevole espresso dalla Municipalità della Nurra in data 9.12.2019;
- il parere favorevole espresso dalla 2^a Commissione consiliare permanente in data 18.12.2019;

- l'articolo 52 "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni" del D.Lgs. n. 446/1997 e ss.mm. e ii. (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);
- la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014);
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);
- lo Statuto comunale;

DATO ATTO che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole del responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria sulla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii;

VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano e accertata con l'assistenza della scrutatrice, la consigliera De Martis e degli scrutatori, i consiglieri Alivesi e Dettori, presenti 34, votanti e favorevoli 30, astenuti 3: i consiglieri Andria, Daniele Deiana e Ginesu; il Presidente non prende parte alla votazione,

D E L I B E R A

1. di approvare le modifiche all'articolo 17 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) come di seguito indicato:

- al comma 1 sostituire la lettera g) con il seguente testo:

“g) riduzione sulla parte variabile della tariffa per utenze domestiche e non domestiche che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici. La pratica dell'autocompostaggio domestico è svolta:

1) su base prescrittiva e in base ad ambiti territoriali stabiliti dall'Amministrazione comunale;

2) su base volontaria da parte dell'utenza.

I criteri riferiti alla percentuale di riduzione dei costi nelle zone interessate e l'elenco degli utenti compostatori sono definiti dal Settore ambiente come da Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Con cadenza annuale, contestualmente alla redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e all'elaborazione tariffaria annuale, il Settore ambiente comunica al Settore tributi l'elenco degli utenti interessati non assoggettati al pagamento della quota parte di servizio relativo alla gestione della frazione organica del rifiuto (costo di acquisizione del servizio e di trattamento).

La percentuale di riduzione di cui al punto 1 sarà determinata annualmente con la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione delle tariffe per l'anno di competenza, sulla base dell'effettiva riduzione dei costi derivante dall'attivazione dell'autocompostaggio domestico, quantificata per l'anno di competenza dal Settore ambiente.

Per la pratica di compostaggio svolta su base volontaria e di cui al punto 2, il Settore ambiente, in caso di positivo accoglimento dell'istanza dell'utente, provvederà ad iscrivere l'utenza all'albo comunale dei compostatori e a darne comunicazione al Settore tributi al fine di riconoscere all'utenza medesima la riduzione tariffaria. La percentuale di riduzione di cui al punto 2 sarà determinata annualmente con la deliberazione di Consiglio comunale di

approvazione delle tariffe per l'anno di competenza, su proposta del Settore tributi.

In caso di trasmissione dei citati elenchi da parte del Settore ambiente oltre i termini di elaborazione della lista principale annuale la riduzione in oggetto e l'importo relativo saranno applicati nella successiva emissione della lista principale.

In caso di mancata trasmissione dei dati da parte del Settore ambiente, il Settore tributi proporrà in sede di deliberazione delle tariffe annuali, l'applicazione della tariffa sulla base di quanto già inserito nella propria banca dati tributaria”;

2. di dare atto che il nuovo testo dell'articolo 17 è il seguente, con evidenziate in grassetto le modifiche:

Articolo 17

Riduzioni

Il Comune riconosce annualmente con apposita deliberazione le seguenti riduzioni:

a) per l'abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo fino al 30% della tariffa;

b) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente fino al 30% della tariffa, qualora l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare, e fino al 50% della tariffa qualora l'utilizzo non superi i 90 giorni nel corso dell'anno solare e che le predette condizioni risultino dalla licenza o altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;

c) per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero, fino al 30% della tariffa;

d) per fabbricati rurali ad uso abitativo fino al 30% della tariffa;

e) nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40%;

f) alle utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostrino di aver avviato gli stessi al recupero, è applicata una riduzione fino al 40% della parte variabile della tariffa. Tale riduzione è concessa a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione a cura del soggetto interessato. La riduzione è commisurata all'importo della fattura presentata dal soggetto richiedente che deve essere di un importo pari almeno al 40% di quanto dovuto per la corrispondente annualità;

g) riduzione sulla parte variabile della tariffa per utenze domestiche e non domestiche che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici. La pratica dell'autocompostaggio domestico è svolta:

1) su base prescrittiva e in base ad ambiti territoriali stabiliti dall'Amministrazione comunale;

2) su base volontaria da parte dell'utenza.

I criteri riferiti alla percentuale di riduzione dei costi nelle zone interessate e l'elenco degli utenti compostatori sono definiti dal Settore ambiente come da Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Con cadenza annuale, contestualmente alla redazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e all'elaborazione tariffaria annuale, il Settore ambiente comunica al Settore tributi l'elenco degli utenti interessati non assoggettati al pagamento della quota parte di servizio relativo alla gestione della frazione organica del rifiuto (costo di acquisizione del servizio e di trattamento).

La percentuale di riduzione di cui al punto 1 sarà determinata annualmente con la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione delle tariffe per l'anno di competenza, sulla base dell'effettiva riduzione dei costi derivante dall'attivazione dell'autocompostaggio domestico, quantificata per l'anno di competenza dal Settore ambiente.

Per la pratica di compostaggio svolta su base volontaria e di cui al punto 2, il Settore ambiente, in caso di positivo accoglimento dell'istanza dell'utente, provvederà ad iscrivere l'utenza all'albo comunale dei compostatori e a darne comunicazione al Settore tributi al

fine di riconoscere all'utenza medesima la riduzione tariffaria. La percentuale di riduzione di cui al punto 2 sarà determinata annualmente con la deliberazione di Consiglio comunale di approvazione delle tariffe per l'anno di competenza, su proposta del Settore tributi.

In caso di trasmissione dei citati elenchi da parte del Settore ambiente oltre i termini di elaborazione della lista principale annuale la riduzione in oggetto e l'importo relativo saranno applicati nella successiva emissione della lista principale.

In caso di mancata trasmissione dei dati da parte del Settore ambiente, il Settore tributi proporrà in sede di deliberazione delle tariffe annuali, l'applicazione della tariffa sulla base di quanto già inserito nella propria banca dati tributaria.

h) sulla sola parte variabile della tariffa è applicata una riduzione per le utenze non domestiche esercenti attività agricole e florovivaistiche che praticino il compostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose. La riduzione è applicata previa presentazione, da parte delle utenze interessate, della documentazione attestante il possesso delle adeguate attrezzature per il compostaggio e la loro installazione a norma di legge. Tale riduzione è concessa a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante la produzione di compost in modo continuativo e non occasionale, a cura del soggetto interessato, fatta salva ogni verifica da parte dei competenti uffici.

Le riduzioni di cui al comma 1 sono ricomprese all'interno del Piano tariffario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e ripartito tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche.

Il Comune riconosce ulteriori riduzioni a favore delle seguenti categorie di utenza:

a) utenze domestiche costituite da nuclei familiari che occupino un immobile a titolo di abitazione e risultino inserite, nei dodici mesi precedenti la formazione della lista di carico del tributo, negli elenchi dei beneficiari di sussidi economici del Comune nell'ambito di misure – nazionali, regionali o comunali – finalizzate al contrasto della povertà e all'inclusione sociale, con certificazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore a Euro 3.000,00. L'individuazione dei destinatari dell'agevolazione è effettuata dagli uffici sulla base degli elenchi di cui al precedente comma, senza necessità di apposita richiesta da parte degli interessati. La riduzione è concessa anche se l'intestatario dell'utenza è un soggetto diverso da quello che possiede i requisiti purchè risulti anagraficamente residente nello stesso nucleo familiare. La riduzione è subordinata alla regolare iscrizione dell'utenza per la TARI (Tassa Rifiuti).

b) utenze non domestiche che occupano locali destinati principalmente ad attività volontarie di carattere socio-assistenziale tendenti alla riduzione dei bisogni materiali primari di persone in stato di povertà estrema;

c) utenze non domestiche occupanti immobili destinati alle attività rivolte alla formazione ed all'assistenza spirituale e religiosa della persona ed alle attività a questa comunque connesse;

d) utenze non domestiche che occupano locali destinati ad attività volontarie di aggregazione sociale a favore dei soggetti bisognosi. Tali utenze devono essere occupate da associazioni iscritte nel Registro generale del volontariato della Regione Sardegna, istituito in applicazione della L. R. n. 39 del 13.9.1993, limitando il beneficio al Settore sociale, sezione "assistenza sociale".

Le riduzioni di cui al comma 3 lettera a) sono ricomprese all'interno del Piano tariffario; le riduzioni di cui alle lettere b) c) d) sono finanziate dalla fiscalità generale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio dando priorità alle utenze di cui alla lettera b), c) e infine alle utenze di cui alla lettera d).

Qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste fino all'importo massimo, si procederà ad una decurtazione percentuale in proporzione al beneficio ammissibile.

Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili e sono concesse a richiesta degli interessati a condizione che i richiedenti dimostrino di averne diritto con esibizione di prove documentali, valgono per l'anno in corso e non sono retroattive per gli anni passati. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex articolo 46 e articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, esclusivamente se relative a documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, che siano già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.

3. di disporre l'invio della presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano e accertata con l'assistenza della sopra citata scrutatrice e dei sopra citati scrutatori, presenti 34; votanti e favorevoli 30; astenuti 3: i consiglieri Andria, Daniele Deiana, Ginesu; il Presidente non prende parte alla votazione,

DELIBERA

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., al fine di assicurarne il sollecito dispiegamento delle sue finalità.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata all'albo del Comune dal al

senza opposizioni.

Sassari,

IL SEGRETARIO GENERALE

Letto ed approvato in seduta del

con deliberazione n.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

F/TO **MURRU**

IL SEGRETARIO GENERALE

F/TO **PULEDDA**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario generale sottoscritto certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi dal al

Sassari,

IL SEGRETARIO GENERALE